



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Emma Rosati	Presidente
Dott. Alessandro Benigni	Giudice
Dott. Benedetto Brancoli Busdraghi	Giudice – relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21186 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale, nei confronti di Carmela Larosa, nata a Mammola (RC) il 21 gennaio 1964, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Di Sansebastiano e dall'avv. Elisabetta Caorsi;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 21 luglio 2022, il relatore, dott. Benedetto Brancoli Busdraghi, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Simona Desi, e l'avv. Elisabetta Caorsi per la convenuta;

FATTO

Con atto di citazione depositato il 19 gennaio 2022, il Procuratore Regionale ha citato in giudizio la sig.ra Carmela Larosa per sentirla condannare a risarcire, a

titolo di colpa grave, la somma di euro 20.219,52, oltre a interessi, rivalutazione e spese, per non aver riversato all'erario parte dei proventi del gioco del lotto riscossi dalla convenuta in qualità di titolare della ricevitoria n. 880 in Genova.

In particolare, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Liguria, ha denunciato l'omesso riversamento dei proventi relativamente alle settimane contabili dal 18 al 24 luglio 2018 (euro 9.078,04) e dal 25 al 31 luglio 2018 (euro 15.301,48), nonostante il sollecito inviato il 5 novembre 2018.

L'ammontare delle somme non versate sarebbe pari a euro 24.379,52. Con successiva nota dell'11 maggio 2020, l'Agenzia, a seguito della decurtazione di euro 4.160,00 a motivo della compensazione di un credito vantato dalla ricevitoria, ha rideterminato in euro 20.219,52 l'ammontare delle somme dovute.

In base all'atto introduttivo, nei confronti della convenuta risulta essere stato instaurato anche un procedimento penale per il reato di concorso in peculato innanzi al Tribunale di Genova e la stessa sig.ra Larosa avrebbe invocato la costituzione della Procura contabile quale parte civile in tale processo.

Con memoria del 16 giugno 2022, la convenuta si è costituita in giudizio, rappresentando di essere stata coinvolta nella vicenda suo malgrado. In particolare, la stessa sarebbe stata tratta in inganno dall'allora compagno, sig. omissis, che, non potendo essere titolare di una licenza a causa di pendenze giudiziarie, si sarebbe servito della convenuta come prestanome. La sig.ra Larosa non avrebbe, dunque, avuto alcun ruolo nella gestione dell'esercizio, limitandosi a eseguire le pulizie e, occasionalmente, a pagare le forniture di tabacchi. Essa non potrebbe, allora, essere ritenuta responsabile a titolo oggettivo per il solo fatto della titolarità della ricevitoria.

La convenuta ha, altresì, evidenziato di aver definito il procedimento penale

avviato a carico suo e del sig. omissis con l'applicazione su richiesta della pena di anni uno e mesi dieci, con beneficio della sospensione condizionale (sentenza del Tribunale di Genova del 25 febbraio 2022, n. 273, per il reato di concorso in peculato, depositata agli atti dalla stessa convenuta). Nell'ambito di tale giudizio, è stato confiscato l'importo di euro 20.219,52. Citando parte della giurisprudenza di questa Corte – segnatamente, Sez. Giur. Lazio 15 maggio 2019, n. 221 – la convenuta ha sostenuto che le somme in contestazione sarebbero, dunque, già state recuperate, rendendo improcedibile o infondata la citazione.

L'esito del giudizio penale, peraltro, non sarebbe vincolante nel presente giudizio, in quanto la convenuta avrebbe chiesto l'applicazione della pena nel timore del carcere, pur considerando infondata l'azione penale. In ogni caso, questa Corte sarebbe chiamata a un autonomo accertamento.

Mancherebbe altresì il nesso di causalità, in quanto il danno sarebbe imputabile anche al comportamento dell'Agenzia dei Monopoli, che avrebbe omesso di costituirsi parte civile nel processo penale a carico del sig. omissis.

In via gradata, la convenuta ha chiesto l'esercizio del potere riduttivo, in considerazione della peculiarità della vicenda e della sua fattiva collaborazione alle indagini.

All'udienza del 21 luglio 2022, il Pubblico Ministero ha segnalato come le somme oggetto di confisca siano versate a titolo sanzionatorio e non risarcitorio.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, inoltre, pur non essendosi costituita parte civile nel giudizio penale (giudizio, peraltro, in cui il Pubblico Ministero contabile non sarebbe legittimato a comparire), non sarebbe rimasta inerte, ponendo – invece – in essere adempimenti prodromici alla riscossione. Infine, la

Procura ha rilevato come le vicende personali della convenuta non rilevino, insistendo per l'effetto per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

L'avv. Caorsi ha ribadito che la confisca avrebbe comportato l'apprensione definitiva delle somme, chiedendone per l'effetto la compensazione. La difesa ha, infine, sottolineato il fatto che la convenuta sarebbe una "persona semplice", coinvolta suo malgrado nelle vicende in esame, venendone a conoscenza soltanto a cose fatte.

Considerato in

DIRITTO

1. Il versamento degli incassi derivanti dal gioco del lotto è disciplinato dal D.P.R. n. 303/1990. In particolare, gli artt. 23 e 29 dispongono che, il mercoledì successivo all'estrazione, venga consegnato a ogni raccoglitore l'estratto conto contenente, tra l'altro, il numero e l'importo delle giocate, l'aggio di sua spettanza, il numero e l'importo delle vincite pagate, il numero e l'importo delle giocate rimborsate e l'importo netto da versare. Gli artt. 24 e 30 impongono, poi, ai raccoglitori di versare, il giovedì della settimana successiva all'estrazione, il saldo a proprio debito.

Infine, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio, l'art. 25 del D.P.R. n. 303/1990 impone ai raccoglitori di trasmettere, il giorno successivo al versamento, un estratto conto con gli originali degli scontrini vincenti, l'attestato di versamento o l'estratto di quietanza relativo all'importo pagato in tesoreria e gli originali degli scontrini annullati o rimborsati.

2. Nella fattispecie, la Procura, su indicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha rilevato un persistente ammanco di euro 20.219,52, dovuto al mancato versamento degli introiti del gioco del lotto al netto di un credito vantato

dalla ricevitoria.

L'omissione del versamento non è stata negata dalla convenuta e non è in contestazione tra le parti. Sussiste pertanto un danno erariale di euro 20.219,52.

3. Deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla convenuta, secondo la quale il danno sarebbe già stato recuperato tramite la confisca eseguita nel giudizio penale.

L'art. 322-ter, comma 1, c.p. dispone che, “nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.

La confisca del prodotto del reato nel giudizio penale ha funzione sanzionatoria ed afflittiva, perseguendo “lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, quale era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicitare alcuna funzione preventiva” (Cass. pen., Sez. I, 4 settembre 2018, n. 39874). In altri termini, si tratta di misura sanzionatoria, con funzione deterrente, per rendere in ogni caso sconveniente la commissione dell'illecito.

Le somme confiscate, tuttavia, non si rivolgono nei confronti dell'Amministrazione danneggiata, rispetto alla quale permane il pregiudizio. In tale prospettiva, come affermato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte,

la confisca è priva di efficacia riparatoria e non vale a cancellare il danno erariale (cfr., *ex multis*, Sez. II Giur. Centr. d'Ap., 21 aprile 2021, n. 123; Sez. III Giur. Centr. d'Ap., 4 marzo 2021, n. 71; Sez. I Giur. Centr. d'Ap., 8 aprile 2019, n. 66; Sez. Giur. Toscana, 29 dicembre 2021, n. 485).

È, peraltro, in ogni caso fuorviante il richiamo della giurisprudenza contabile operato dalla convenuta. Nel caso deciso dalla sentenza della Sez. Giur. Lazio, n. 221/2019, infatti, gli importi confiscati erano stati in parte riversati all'ente danneggiato, circostanza non avvenuta nella presente fattispecie.

Poiché la confisca non ha efficacia riparatoria, permane il pregiudizio patrimoniale per l'Amministrazione e la materia del contendere non è cessata.

4. Venendo al merito, il Collegio ritiene che il danno sia attribuibile a due soggetti.

4.1. In primo luogo, il danno è riconducibile alla convenuta. Quest'ultima, infatti, intestandosi la ricevitoria, ha direttamente assunto gli obblighi e le responsabilità derivanti dalla legge in relazione alla gestione di denaro pubblico; gli incassi risultano essere stati incamerati disattendendo integralmente e reiteratamente chiari e basilari obblighi di riversamento e rendicontazione previsti dal D.P.R. n. 303/1990, nonostante il sollecito trasmesso dall'Agenzia.

La sig.ra Larosa, dunque, ha posto in essere gravi violazioni di legge e la sua condotta è connotata quantomeno dalla colpa grave. Ella deve, pertanto, rispondere dell'ammanto ingiustificato.

Né costituisce un'esimente l'osservazione della convenuta, secondo la quale ella sarebbe stata unicamente una "prestanome" del suo compagno, asseritamente inibito dalla titolarità di una licenza per le attività di vendita di tabacchi e di ricevitoria del gioco del lotto per via di pendenze giudiziarie. Tale circostanza,

infatti, rappresenta semmai una conferma della responsabilità della convenuta, che ha in tal modo riconosciuto di aver posto in essere una condotta truffaldina, volta a consentire l'aggiramento di norme che pongono dei requisiti di onorabilità per i titolari delle licenze.

Del resto, il semplice fatto che le incombenze relative alla ricevitoria siano state delegate a terzi senza autorizzazione, né controllo, conformerebbe il carattere gravemente colposo della condotta.

4.2. È, poi, priva di pregio l'osservazione della convenuta, secondo cui la mancata costituzione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel giudizio penale nei confronti del sig. omissis eliderebbe il nesso di causalità tra la condotta e il danno. Quest'ultimo, infatti, si è concretizzato nel momento del mancato versamento nel corso del 2018, che – come visto – è direttamente imputabile anche alla sig.ra Larosa, per via del significativo ammanco nelle somme di cui era chiamata a rispondere. La scelta dei rimedi giuridici per recuperare tali somme non incide sull'ammanco nelle casse erariali, che è comunque esistente, rimanendo, nondimeno, ferma la possibilità per la convenuta di valutare se agire in rivalsa nei confronti di chi abbia eventualmente commesso materialmente un illecito nei suoi confronti.

4.3. Nondimeno, rileva il Collegio che il danno è imputabile anche al sig. omissis. Gli atti di causa danno, infatti, atto di un suo coinvolgimento nella gestione dell'esercizio, almeno dal 2016. In tal senso, anche la summenzionata sentenza penale di patteggiamento – che l'art. 445, comma 1 bis, c.p.p. equipara a una sentenza di condanna – sancisce la responsabilità della convenuta per peculato solamente a titolo di concorso con il sig. omissis, ai sensi degli artt. 81, 110 e 314 c.p., per l'effetto confermando che ella non ha compiuto da sola la

condotta distrattiva.

Quanto precede rende verosimile la sussistenza di una corresponsabilità del sig. omissis, che può essere stimata nella misura del 50%. Sebbene tale soggetto non sia stato citato in giudizio, la quota di danno corrispondente, pari a euro 10.109,76, deve essere scomputata dal totale posto a carico della convenuta, per essere virtualmente posto a carico del sig. omissis.

5. Alla luce della condotta della convenuta, che risulta aver tratto in inganno l'Amministrazione con dichiarazioni mendaci, non vi è luogo a esercitare il potere riduttivo.

6. Gli atti non danno evidenza dell'incameramento di una cauzione da parte dell'Amministrazione. Tuttavia, in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, ricorda il Collegio che la somma eventualmente effettivamente incamerata tramite la cauzione dovrà essere dedotta dal danno erariale in sede di esecuzione della sentenza (cfr. Sez. Giur. Umbria, 22 settembre 2021, n. 76), imputandola alla quota della convenuta in ragione della metà.

7. Il danno erariale da porre a carico della convenuta viene dunque quantificato nella somma di euro 10.109,76, riconducibile per euro 3.499,02 alla settimana contabile dal 18 al 24 luglio 2018 e per euro 6.610,74 alla settimana contabile dal 25 al 31 luglio 2018.

Su tale somma sono dovuti gli interessi dalla data del mancato riversamento e fino al soddisfo, da quantificare nella misura prevista dall'art. 33, comma 2, della L. n. 724/1994, secondo cui "il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali" (cfr.

in termini, *ex multis*, Sez. Giur. Lazio, 1° febbraio 2022, n. 97; Sez. Giur. Marche, 10 maggio 2022, n. 30; Sez. Giur. Lombardia 19 aprile 2021, n. 128; Sez. Giur. Valle d'Aosta, 11 gennaio 2021, n. 1).

8. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la sig.ra Carmela Larosa, come identificata in epigrafe, a risarcire all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma di euro 10.109,76 (diecimilacentonove/76), comprensiva di rivalutazione, oltre a interessi, quantificati ai sensi dell'art. 33, comma 2, della L. n. 724/1994 nella misura di una volta e mezzo il saggio legale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di euro 191,60 (centonovantuno/60).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21 luglio 2022.

L'estensore

Il Presidente

Benedetto Brancoli Busdraghi

Emma Rosati

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)

DEPOSITO IN SEGRETERIA 3 AGOSTO 2022

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

ELENA ASTA

(Firmato digitalmente)